

## Disposizione tecnica di funzionamento n. 08 PB-GAS

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento della Piattaforma per il bilanciamento del gas di cui all'articolo 5 della deliberazione ARG/gas 45/11 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione ARG/gas 145/11 del 28 ottobre 2011)

<b>Titolo</b>	<b>Verifica di validità e congruità delle offerte</b>
Riferimenti normativi	Articolo 21, Articolo 29, comma 29.3, Articolo 31, comma 31.2, e Articolo 32, commi 32.1 e 32.2, del Regolamento della Piattaforma per il bilanciamento del gas

**Entrata in vigore il 27 novembre 2011**

## **1. Premessa**

L'articolo 21, commi 21.1 e 21.2, del Regolamento prevede che, quotidianamente, per ciascun operatore abilitato, il GME acquisisce da Snam Rete Gas, secondo le modalità ed entro i termini individuati da GME e Snam Rete Gas in apposita Convenzione, almeno i dati anagrafici ed il codice assegnato da Snam all'utente abilitato (comma 21.1) e che tali informazioni producono effetti entro i termini indicati nelle DTF (comma 21.2).

L'Articolo 29, comma 29.3, del Regolamento dispone che il GME controlla la validità delle offerte ricevute entro il termine stabilito nelle DTF.

L'articolo 31, comma 31.2, del Regolamento prevede che qualora Snam Rete Gas non fornisca i limiti massimi e minimi complessivi giornalieri di gas che ciascun utente è tenuto ad offrire sulla PB-GAS entro i termini ivi stabiliti, il GME posticipa la chiusura della seduta della PB-GAS, dandone comunicazione agli operatori, per un periodo massimo definito nelle DTF.

L'articolo 32, comma 32.1, del Regolamento dispone che ai fini della verifica di congruità delle offerte, il GME acquisisce da Snam Rete Gas, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF, per ciascun utente abilitato, il controvalore massimo degli acquisti dallo stesso effettuabili sulla PB-GAS determinato da Snam Rete Gas stessa ai sensi della Del. ARG/gas 45/11.

L'articolo 32, comma 32.2, del Regolamento dispone che, secondo le modalità stabilite nelle DTF, l'offerta di acquisto risulta interamente, ovvero parzialmente, garantita, per un importo non superiore al controvalore massimo degli acquisti effettuabili dall'operatore sulla PB-GAS, ridotto del controvalore delle offerte in acquisto, aventi maggiore priorità e già verificate congrue.

## **2. Tempistica dei dati e delle informazioni relativi agli operatori della PB-GAS**

Le informazioni relative al requisito di abilitazione di ciascun operatore della PB-GAS sono trasmesse da Snam Rete Gas al GME quotidianamente e producono effetti per la sessione afferente il giorno-gas a cui le stesse si riferiscono.

## **3. Controllo di validità**

Il GME effettua la verifica di validità delle offerte entro 10 minuti dalla ricezione delle stesse ed entro lo stesso termine comunica l'esito della verifica all'operatore titolare dell'offerta.

#### **4. Limiti massimi e minimi di gas**

Il GME, ai sensi dell'Articolo 31.1 del Regolamento, entro il termine di chiusura di ciascuna seduta della PB –GAS riceve da Snam Rete Gas i limiti minimi e massimi per ciascun operatore.

Qualora Snam Rete Gas non fornisca i limiti massimi e minimi complessivi giornalieri di gas che ciascun operatore è tenuto ad offrire sulla PB-GAS, il GME posticipa la chiusura della seduta della PB-GAS di quindici minuti, dandone comunicazione agli operatori.

Qualora, entro il nuovo termine, il GME non acquisisca da Snam Rete Gas i limiti minimi e massimi, il GME, ai sensi dell'Articolo 31.2 del Regolamento, ne dà comunicazione agli operatori ed esegue la sessione della PB-GAS con i valori acquisiti più di recente, ovvero, in mancanza di questi ultimi, considerando valori minimi e massimi pari a zero.

#### **5. Capienza residua delle garanzie**

Il GME, entro il termine della seduta della PB-GAS, acquisisce da Snam Rete Gas il controvalore massimo degli acquisti effettuabili da ciascun operatore, rispetto al quale vengono effettuate le verifiche di congruità.

In assenza di tale comunicazione, ai fini delle verifiche di congruità, il GME considera un ammontare pari all'ultimo controvalore massimo degli acquisti effettuabili ricevuto da Snam Rete Gas, ridotto del controvalore delle offerte accettate nelle sessioni successive alla ricezione di tale informazione. Qualora il GME non abbia mai ricevuto da Snam Rete Gas tale informazione, considera un controvalore massimo degli acquisti effettuabili pari a zero.

Il GME, partendo dall'offerta di acquisto avente maggiore priorità di prezzo, verifica, per ogni operatore, che il controvalore di ciascuna offerta, calcolato sulla base del prezzo presentato, sia minore o uguale alla capienza delle garanzie, calcolata come differenza tra il controvalore massimo degli acquisti effettuabili comunicato da Snam Rete Gas e il controvalore delle altre offerte di acquisto, presentate nella stessa seduta, aventi priorità maggiore e già verificate congrue. Qualora tale verifica non sia soddisfatta, il GME considera l'offerta parzialmente congrua fino al completo utilizzo della capienza delle garanzie, ovvero considera tale offerta non congrua qualora la capienza delle garanzie sia pari a zero.